



Comune di Gubbio

**Arch. Cecilia Gaggiotti
Arch. Luigi Rosati
Sig.ra Patrizia Bei**

**PIANO - PROGRAMMA COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
RADIOELETTRICI
REGOLAMENTO**

Ing. Francesco Pes

01

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI RADIOELETRICI.

ART. 1 - Oggetto.

Il presente regolamento, come previsto dall'art. 13 della legge regionale n.31 del 2013, definisce le linee guida programmatiche per la realizzazione, la pianificazione e la localizzazione della rete e delle infrastrutture di telefonia radiomobile e trasmissione dati

Esso è emesso in coerenza con i principi generali del Piano Regolatore Generale e delle discipline specifiche contenute nella parte strutturale e nella parte operativa e nel regolamento edilizio. Inoltre in coerenza con:

le leggi e provvedimenti che disciplinano la materia, ed in particolare di:

- legge n. 36 del 22 Febbraio 2001: “Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;
- decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 8 luglio 2003, attuativo della legge n.36 del 22 Febbraio 2001 citata: “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 Ghz”;
- legge della Regione Umbria n. 9 del 14 giugno 2002 : “Tutela sanitaria e ambientale dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;
- Legge della Regione Umbria n. 31 del 23 dicembre 2013 “Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni.”
- Delibera regione Umbria n. 228 del 2 Marzo 2015 .”Linee guida e criteri generali per lo sviluppo e la localizzazione degli impianti radioelettrici previsti dall' art. 3 ,comma 1 della legge della Regione Umbria n. 31 del 23 dicembre 2013”
- altre norme che verranno emanate in materia affinché gli uffici possano farne applicazione in modo tale da garantirne la attualità alla luce dei principi generali in materia di comunicazione di tutela del paesaggio, della salute, dell'armonico raccordo con la pianificazione del territorio.

ART. 2 - Finalità e modalità.

Il regolamento è finalizzato a garantire l'attuazione del servizio pubblico di telecomunicazione nel rispetto dei limiti di legge e di una corretta e omogenea distribuzione delle emissioni

elettromagnetiche nel territorio comunale e attraverso il Programma annuale persegue la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ed il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, individuando le possibili localizzazioni degli stessi sul territorio comunale in armonia con i programmi di sviluppo dei gestori di impianti radioelettrici.

Inoltre è finalizzato ad attuare, in coerenza con la pianificazione urbanistica, un uso razionale del territorio, garantendo al contempo che le installazioni non collidano con la tutela dei beni di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico, ambientale e naturalistico; ciò mediante l'attuazione di un sistema che attraverso la corretta distribuzione degli impianti sul territorio che assicuri il minimo impatto sotto ogni profilo, e garantisca la sufficiente funzionalità degli stessi, tenendo conto dei programmi di sviluppo proposti dai gestori degli impianti.

Le modalità mediante le quali si perseguono le finalità suddette sono:

- a) Il censimento e classificazione di tutti i siti degli impianti radioelettrici *presenti* sul territorio.
- b) L'individuazione delle aree del territorio preferenziali per l'installazione degli impianti radioelettrici, tenendo conto di quanto stabilito ai sensi dell' articolo 7 della L. R. 14 giugno 2002, n. 9 "Tutela sanitaria e ambientale dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e, per quanto possibile, dei relativi piani di rete e programmi di sviluppo degli operatori, nonché delle norme del Piano Regolatore Generale e del regolamento edilizio.
- c) La razionalizzazione, la condivisione dei siti esistenti, anche in disuso, compatibilmente con le esigenze di copertura del segnale e fatto salvo il rispetto dei limiti di emissione di campo elettromagnetico, in coordinamento con il catasto regionale.
- d) La riqualificazione delle aree degli impianti radioelettrici in dismissione.
- e) La minimizzazione dei fattori di interferenza visiva sul paesaggio.
- f) Il rispetto limiti di esposizione (D.P.C.M. luglio 2003).
- g) Il monitoraggio.

ART. 3 - Situazione esistente- censimento.

Presupposto per la redazione del piano – programma, di cui costituisce parte integrante, è il censimento di tutti i siti degli impianti radioelettrici presenti sul territorio.

Nel censimento sono individuati i siti degli impianti esistenti, in coordinamento con il catasto regionale e classificati come:

- Impianti in funzione.
- Impianti in disuso.

- Impianti da risanare.
- Impianti da riqualificare.

ART. 4 - Piano - programma

Il Piano - programma è l'elaborato tecnico normativo redatto sulla base del censimento degli impianti radioelettrici, e contenente la sintesi delle valutazioni ARPA, dei piani di rete proposti dagli operatori, delle aree sensibili del Piano Regolatore Generale, parte operativa ed individua le azioni, per la razionalizzazione, la condivisione dei siti esistenti, anche in disuso, compatibilmente con le esigenze di copertura del segnale nel rispetto dei limiti di campo elettromagnetico, in coordinamento con il catasto regionale.

Il Piano - programma contiene inoltre l'individuazione delle aree preferenziali per l'installazione, le aree sature e le azioni da intraprendere per la riqualificazione e risanamento degli impianti esistenti.

ART. 5 - Nuove installazioni

1. Finalità:

In considerazione del fatto che gli impianti radioelettrici, per la loro intrinseca struttura e funzione, emettono onde e/o campi elettromagnetici e, come per legge, debbono essere assoggettati a controllo e non generare né allarme nella popolazione, né determinare un impatto estetico negativo, né condizionare la fruizione del territorio a fini edificatori o di fruizione, per cui appare ragionevole, razionale ed opportuno che di norma questi debbano essere collocati in spazi pubblici o asserviti ad uso pubblico al fine di permetterne un agevole monitoraggio da parte delle Autorità preposte al controllo delle emissioni; detta localizzazione dovrà comunque essere compatibile con le indicazioni stabilite per ciascuna zona.

1.1. Razionalizzazione del numero dei siti sul territorio

Al fine della razionale distribuzione degli impianti sul territorio, ed al fine di assicurare la corretta e completa funzionalità degli impianti, i gestori e i titolari di impianti radioelettrici trasmettono al Comune e al dipartimento provinciale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) territorialmente competenti, entro il 31 marzo di ogni anno, i propri piani di rete e programmi di sviluppo, ivi compresi i relativi aggiornamenti, e le modifiche intercorse agli impianti esistenti, anche ai fini dell'adeguamento e del piano programma.

I piani di rete e programmi di sviluppo, oltre all'individuazione degli impianti radioelettrici esistenti, individuano le previsioni di aree per nuove localizzazioni di impianti radioelettrici, nonché le proposte di modifica di quelli esistenti.

Le modifiche degli impianti radioelettrici esistenti che si rendono necessarie successivamente alla presentazione dei piani di rete e programmi di sviluppo di cui al comma 1 , sono soggette alle procedure legittimanti previste dall' articolo 16 della Legge Regionale 23 dicembre 2013 n. 31.

Ai fini della formazione dei titoli legittimanti di cui agli articoli 87 e 87-bis, del d.lgs. 259/2003 , i gestori e i titolari degli impianti radioelettrici individuano graficamente le aree di rispetto e le aree di rispetto assoluto secondo le modalità previste dal piano programma, in coordinamento con catasto regionale.

1.2. Individuazione aree preferenziali

Ai fini dell'installazione, il Comune individua con apposita cartografia, le aree preferenziali per l'individuazione del nuovo sito di installazione, ove convergere più operatori, come previsto dall'art. 13 c. 2 lett. b) della Legge Regionale 23 dicembre 2013 n. 31.

1.3. Inserimento paesaggistico

Tenendo conto che gli elementi tecnologici di trasmissione, ai fini di un buon funzionamento, necessitano di essere posizionati ad una certa altezza, andranno perseguiti quanto più possibile principi di minimizzazione dei fattori di interferenza visiva sul paesaggio.

In particolare, mediante la razionalizzazione dell'esistente, con l'utilizzo di supporti già presenti (edifici e strutture), evitando l'inserimento di celle su supporti propri da terra non attentamente studiati rispetto alle relazioni instaurate con gli altri elementi verticali dello skyline e ai caratteri ordinatori del paesaggio.

In particolare occorre privilegiare, localizzazioni delle celle su elementi e manufatti esistenti che per caratteristiche architettoniche e tipologiche, meglio si prestano ad ospitarli, quali per esempio: ciminiere, manufatti tecnologici, gasometri, silos, capannoni, tralicci o pali per l'energia elettrica, elementi di arredo urbano.

Nel caso di collocazione su sostegni piantati al suolo, le localizzazioni più favorevoli sono quelle lungo arterie viabilistiche, all'interno di corridoi tecnologici. E' bene in ogni caso evitare localizzazioni in cui si generi competizione in altezza con altri elementi verticali di valore simbolico e culturale consolidato (per esempio campanili, cupole, pinnacoli, torri storiche, alberi monumentali). Le installazioni su supporto proprio devono in ogni caso proporsi come elementi qualificati di arredo urbano o stradale.

In area urbana, gli impianti rappresentano uno dei manufatti infrastrutturali della città e le criticità riguardano il decoro urbano, da affrontare attraverso la qualità del disegno del manufatto (di tutte le

dimensioni), la cura del rapporto con il contesto e il rispetto di un generale principio di “ordine”; in area extraurbana, gli impianti, in particolare i più grandi, sono collocati, in genere, in posizioni dominanti e possono incidere fortemente sulla percezione simbolica del paesaggio.

Deve, in ogni caso, essere perseguito l’obiettivo della minore visibilità dell’impianto e/o del principio di ordine nella distribuzione, adottando alcuni accorgimenti quali, ad esempio, l’utilizzazione di schemi simmetrici rispettosi delle forme del supporto nel caso di installazioni su torri d’acqua, silos, gasometri, o il posizionamento, sugli edifici, dietro elementi edilizi esistenti.

Offrono buone occasioni di integrazione gli elementi di arredo urbano, i lampioni, i cartelli e la segnaletica in generale.

1.4. Rispetto limiti di esposizione

L’organo competente per il monitoraggio è l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), i dati raccolti ed elaborati saranno utilizzati a supporto dell’aggiornamento ed eventuale modifica del Piano – programma a seguito di confronto tra gli uffici comunali e società che gestiscono i servizi.

2. Localizzazione di nuovi impianti radioelettrici

2.1. Individuazione aree di installazione:

a. Aree sensibili

in tali aree individuate dal Piano Regolatore Generale, parte operativa e in essa specificatamente disciplinate, non possono essere localizzati nuovi impianti radioelettrici compresi gli impianti per la telefonia mobile, i radar e gli impianti per la radiodiffusione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36; deve comunque essere garantita un’adeguata rete di comunicazione nei siti destinati all’assistenza sanitaria della collettività;

All’interno di tali Aree, devono essere rispettati oltre ai valori limite di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti con il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 8 luglio 2003, gli obiettivi di qualità di cui all’art. 3, comma 1, lettera d) punto 2, della legge 36 del 22 febbraio 2001.

b. Aree di vincolo

Nelle aree soggette a tutela dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, ai fini di sottoporre l’aggiornamento degli impianti all’evoluzione tecnologica del settore, in special modo per la riduzione degli impatti visivi, il titolo abilitativo all’installazione di impianti può essere di tipo temporaneo ed il rinnovo è subordinato alla

verifica della rispondenza degli impianti stessi ai requisiti di minimizzazione degli impatti in rapporto alla tecnologia più all'avanguardia disponibile.

I beni paesaggistici e ambientali sono gli immobili e le aree di cui al D.lgs n 42 del 22.01.2004). L'installazione di nuovi impianti, la modifica o l'adeguamento di impianti esistenti, sono possibili, in tali beni, solo nel rispetto dei caratteri artistici, storici e paesaggistico - ambientali da essi posseduti, previa acquisizione dell'autorizzazione di cui al D.lgs n 42 del 22.01.2004.

Ai fini del presente regolamento il Centro Storico coincide con la macroarea centro storico, come perimetrata nel vigente Piano Regolatore Generale, parte strutturale e, parte operativa. Gli edifici e le aree vincolati sono individuati dal Piano Regolatore Generale, parte strutturale e parte operativa, in tali ambiti l'installazione di nuovi impianti, la modifica o l'adeguamento di impianti esistenti, sono possibili solo nel rispetto dei caratteri peculiari dell'edilizia storica e dei contesti urbanistici e paesaggistici. La progettazione esecutiva degli impianti deve garantire forme di contenimento delle strutture aeree e di mitigazione degli impatti visivi.

Sono inoltre consentiti interventi di modifica di quelli esistenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di qualità, di cui all'art. 3, c. 1, lett. d) punto 2 della L. 36/2001, alla realizzazione dei piani di risanamento ed alla mitigazione degli impatti visivi.

c. Aree sature

Sono precluse all'installazione di nuovi impianti le aree le aree sature, ovvero le aree soggette a stress ambientale dovute alla elevata presenza di industrie, fabbriche, edifici produttivi, reti tecnologiche, con una elevata concentrazione di attività, che già di per sé sconsigliano l'accumulo di ulteriori emissioni, qualora situate a ridosso di aree residenziali densamente abitate. Le aree sature sono individuate dal Piano - programma.

d. Aree condizionate

sono aree in cui le emissioni potrebbero essere particolarmente elevate e pertanto l'ipotesi di nuova installazione va attentamente verificata e valutata.

e. Aree preferenziali

Sono da considerarsi aree preferenziali i siti che, sulla base di valutazioni tecnico scientifiche condotte dall'arpa e delle analisi urbanistiche e territoriali svolte dal Comune di Gubbio, sono possibili siti idonei all'installazione di nuove stazioni radio base contenuti nel presente Piano - programma.

f. Divieti e prescrizioni

Ai sensi della L.R. 14 giugno 2002, n. 9, è vietata l'installazione di impianti per telecomunicazioni e radiotelevisioni, in corrispondenza di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziale, ospedali, carceri, oratori, parco giochi, orfanotrofi e strutture similari con relative pertinenze.

Su edifici storici o di particolare rilevanza va evitata l'installazione, a meno di una completa integrazione nel manufatto grazie all'uso di tecnologie innovative (micro celle) e di particolari accorgimenti di posizionamento.

Solo nel caso non sussistano spazi pubblici o di uso pubblico ove installare impianti, fattispecie questa che dovrà essere supportata da adeguata relazione tecnica, sarà possibile per i gestori, richiedere al comune il posizionamento in deroga su aree private, fermo restando le indicazioni stabilite per ciascuna zona.

ART. 6 - Modifica e riqualificazione impianti esistenti

Riqualificazione delle aree degli impianti radioelettrici in dismissione.

Nel caso di dismissione degli impianti i gestori dovranno provvedere alla riqualificazione delle aree ottemperando alla rinaturalizzazione e smaltimento dei materiali residui.

Qualora vengano modificati gli impianti esistenti sia mediante l'accorpamento degli stessi e l'eventuale trasferimento in aree privilegiate, i siti in disuso dovranno essere rinaturalizzati.

Nel caso di interventi di risanamento che hanno luogo mediante riconfigurazione e/o delocalizzazione, quest'ultima è obbligatoria per le localizzazioni in zone vietate ai sensi dell'art. 4 della L.R. 9/2002.

Art 7 - Piano di rete e programma di sviluppo annuale dei siti.

La presentazione dei piani di rete di cui all'art. 4 c. 1.1 e programmi di sviluppo costituisce prerequisite per l'installazione e per la modifica degli impianti radioelettrici. Sono fatti salvi i casi di delocalizzazione di impianti in siti ove sono esistenti altri impianti radioelettrici, e i casi di sopravvenuta urgenza, motivata e documentata.

Entro il 30 marzo di ogni anno, come previsto dalla legge regionale n 31 del 2013, le ditte interessate dovranno presentare al Comune il piani di rete e programmi di sviluppo della propria rete per l'anno successivo, il quale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

1. relazione tecnica descrittiva del piano-programma presentato;
2. planimetria d'insieme di tutte le installazioni esistenti in scala 1:5.000;
3. planimetria della zona su mappe catastali o aereofotogrammetriche in scala 1:500, con indicazione delle aree interessate dalle richieste di ogni singola futura installazione;
4. le schede riportanti le caratteristiche tecniche degli impianti esistenti e da realizzare;

Il Piano di rete e programmi di sviluppo, nel rispettare i limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente nonché gli adempimenti previsti dal presente regolamento, dovrà produrre i livelli di campo elettromagnetico più bassi che la migliore tecnologia disponibile consenta, compatibilmente con la qualità del servizio svolto.

Le valutazioni sui Piani di rete e programmi di sviluppo, presentati da ogni singolo gestore, saranno effettuate dal Comune di Gubbio e ARPA entro 30 giorni dalla loro presentazione.

ART. 8 - Procedure di autorizzazione

Ferme rimanendo le norme in vigore a livello edilizio, Il presente regolamento non si applica:

agli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 Watt (qualora non inseriti nei programmi localizzativi dei gestori) con obbligo di comunicazione al Comune, all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) e al Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM);

agli apparati dei radioamatori di potenza inferiore a 5 Watt con obbligo di comunicazione al Comune, all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) e al Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM), (LR 9/2002, art. 2 comma 3);

nel caso di impianti punto-punto (ponti radio) con potenza efficace in antenna inferiore o uguale a 2 Watt, i gestori o i proprietari inviano al Comune e all'ARPA esclusivamente comunicazione della tipologia dell'impianto;

nel caso di impianti e di apparecchiature con potenza al connettore in antenna non superiore a 20 Watt, utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, i gestori o i proprietari inviano al Comune e all'ARPA, esclusivamente comunicazione della tipologia dell'impianto.

Installazione di impianti previsti nel piano-programma.

L'inserimento del sito tra le "aree preferenziali" del piano-programma approvato, costituisce titolo preferenziale per il rilascio delle autorizzazioni o permessi di costruire.

Come prescritto dal D.lgs n° 259 del 01.08.2003, per ogni singolo impianto l'istante dovrà presentare la documentazione, direttamente all'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001 n° 36, il quale deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla comunicazione, fornendone copia al Comune.

L'ottenimento di un parere favorevole costituisce titolo autorizzativo all'installazione.

ART. 9 - Monitoraggio ed informazione

Qualora dall'attività di controllo prevista dalla normativa vigente, sia accertato il mancato rispetto delle disposizioni di legge in termini di livelli di esposizione al campo elettromagnetico o di ubicazione dell'impianto, ovvero la non conformità alle disposizioni del presente regolamento, o alle prescrizioni formulate nel titolo abilitativo all'installazione dell'impianto, o ancora la non corrispondenza dell'impianto al progetto depositato, il comune fermo restando le disposizioni di cui all'art. 15 della legge quadro 36/2001, notifica al gestore un atto di diffida per la riconduzione dell'impianto a conformità, mediante risanamento.

Gli interventi di risanamento riguardano la riconduzione degli impianti non conformi al rispetto dei limiti di esposizione e valori di attenzione, ovvero al rispetto delle prescrizioni poste nell'atto che abilita all'installazione/riconfigurazione dell'impianto. Devono essere ricondotti a conformità anche gli impianti ubicati su aree destinate a servizi di quartiere o servizi di interesse collettivo, nel caso in cui, a seguito di modifica dell'uso dell'area/immobile, risultino non più conformi alle normative vigenti.

Per i limiti di esposizione, ed i valori di attenzione si fa riferimento al D.P.C.M. 08 luglio 2003, art.3.

L'Amministrazione Comunale provvede con il supporto di ARPA, al monitoraggio periodico dei livelli di campo elettromagnetico nel territorio comunale.

Al fine di garantire una costante informazione alle popolazioni interessate, con particolare riferimento ai livelli di esposizione ai campi elettromagnetici, l'Amministrazione Comunale rende noti, nelle forme di massima diffusione, i dati relativi a:

- numero e localizzazione di nuovi impianti autorizzati
- valore dei livelli di campo elettromagnetico misurati
- procedimenti di modifica, adeguamento e delocalizzazione avviati e portati a termine.

I soggetti titolari degli impianti oggetto delle presenti norme sono tenuti a fornire ogni informazione, al Comune di Gubbio e all'ARPA, per rendere possibile il monitoraggio periodico dei livelli di campo elettromagnetico .

ART. 10 - Sanzioni

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, dall'atto autorizzatorio, dalla concessione o dalla licenza per l'installazione e l'esercizio degli Piano degli impianti radioelettrici di telefonia mobile nel Comune di Gubbio impianti di cui all'articolo 1, si applica la sanzione di cui all'articolo 15, comma 4, della L. 36/2001, consistente nella sospensione dell'atto autorizzatorio da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l'atto autorizzatorio è revocato.

Tutte le controversie che si potranno verificare in seguito saranno oggetto di aggiornamento del piano.

ART. 11 - Contratti:

Per le installazioni per le quali si rende necessaria la procedura di risanamento o per adeguamenti sollecitati dall'Amministrazione Comunale, nel caso sia realizzata una postazione su proprietà comunale per la quale il valore del campo elettromagnetico previsto alla massima potenzialità sia inferiore ad 1 volt/metro ai ricettori, il canone di locazione è ridotto ad un decimo. Detto requisito radioelettrico dovrà essere dichiarato dal gestore nell'istanza o nella D.I.A. presentata ex art. 87 del D.lgs 259/03 e verificato dall'ARPA nella redazione del parere di competenza .

I contratti di locazione/concessione di immobili comunali avranno ordinariamente la durata di sei anni, salvo diversa apposita disposizione della Giunta Comunale; tuttavia anche in tale ipotesi la durata massima non potrà eccedere i nove anni. I contratti possono essere rinnovati per ulteriori periodi della durata del contratto precedente. Possono essere disposte proroghe con provvedimento dirigenziale del direttore del servizio competente, esclusivamente per motivi di interesse pubblico. A garanzia degli interventi di riambientamento i gestori produrranno apposita polizza fidejussoria per la durata del contratto di locazione e debitamente rivalutata nel caso di rinnovo.

Una parte dei proventi derivanti dalle installazioni, pari al 50% dovrà essere destinato al risanamento del territorio e dell'ambiente e per la salute e della collettività¹.

ART. 12 - Approvazione del Piano - programma:

il Piano - programma viene approvato annualmente dalla Giunta comunale.

¹ Comma così inserito dalla II Commissione consiliare nella seduta del 22/04/2017.

Allegati al Piano - programma:

- a) Censimento impianti;
- b) Valutazioni ARPA;
- c) Piani di rete operatori;
- d) Aree sensibili da Piano Regolatore Generale;
- e) Aree preferenziali per nuove istallazioni